

IL PRESIDENTE**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 167 del 6 Febbraio 2020**LIQUIDAZIONE SALVO RIPETIZIONE DI QUANTO PAGATO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ORDINANZA DEL 26/11/2018 E ALL'ATTO DI PRECETTO DEL 22/01/2020. RICORSO AL TRIBUNALE DI BOLOGNA PROMOSSO DA VITA NICOLA SNC DI MODENA VS COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE REGIONE EMILIA-ROMAGNA (R.G. 3640/2018).****Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° Maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile" e s.m.;

Visti inoltre:

- il Decreto ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008, recante *“Modalità di attuazione dell’art.48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – chiarimenti aggiuntivi”*;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- la delibera di Giunta regionale dell’Emilia - Romagna n. 83 del 21/01/2020 di *“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”*;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- la delibera dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del *“Piano Nazionale Anticorruzione”*, aggiornato con deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018.

Visti:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- il D.M. 3/04/2013, n. 55 *“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi dal 209 al 2013, della legge 24/12/2007, n. 244”*;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015.

Preso atto che:

- la società Vita Nicola s.n.c. aveva eseguito opere edili per conto della Società Nuova Rio s.r.l., la quale aveva presentato domanda di contributo n. CR/8087/2013, accolta, per i danni subiti dal sisma 2012;
- la società Vita Nicola s.n.c., pertanto, assumeva di aver diritto alla corresponsione dell’indennizzo nella misura di € 109.938,96: l’importo dovuto dal Presidente della Regione Emilia - Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione, alla Vita Nicola s.n.c. si riferisce, pertanto, ad oggi, alla differenza tra il contributo pro quota parte riconosciuto alla ricorrente e le somme già erogate.
- in data 02/05/2018 è stato assunto agli atti, con protocollo CR/2018/17640, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso davanti al Tribunale di Bologna dalla società Vita Nicola s.n.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 4040/2016 del 27/11/2016 (R.G. 9740/2016), con il quale il Tribunale di Modena ingiungeva alla Regione Emilia - Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione, di pagare, in favore della Vita Nicola s.n.c., la somma di Euro 18.962,11, a titolo di contributi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, oltre interessi e spese di giudizio.

Considerato che il Commissario delegato all'emergenza terremoto D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 134/2012 e ss.mm.ii., si è costituito tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, così come previsto ex lege.

Dato atto:

- che con ordinanza del 26/11/2018, acquisita al protocollo CR/2018/42647 del 04/12/2018, il Tribunale Ordinario di Bologna ha accolto il ricorso e condannato il Presidente della Regione Emilia - Romagna in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione al pagamento dell'importo di euro 18.962,11 oltre interessi a titolo di contributo dovuto ed euro 4.000,00 per spese di lite, oltre accessori e spese generali;
- che in data 02/05/2019, con protocollo CR/2019/11793, è stata acquisita agli atti la nota relativa alle sole spese di lite trasmessa dagli Avv. ti Andrea Pavone e Gianluigi di Tizio, difensori dell'impresa VITA NICOLA snc.;

Dato atto che con decreto n. 989 del 24/05/2019 ad oggetto "Liquidazione per rimborso spese di lite Ordinanza del 23/11/2018. Ricorso al Tribunale di Bologna promosso da Vita Nicola S.n.c. vs Commissario Delegato per la ricostruzione Regione Emilia-Romagna (R.G. 3640/2018) si è provveduto alla liquidazione della somma complessiva di Euro 4.784,00, comprensiva di oneri accessori e spese generali, all'Avvocato Gianluigi Di Tizio, delegato all'incasso dal ricorrente;

Visto l'atto di precetto pervenuto e acquisito agli atti con Prot. CR/2020//1428 del 22/01/2020 con il quale si intima al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione, di pagare entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del precetto stesso, alla Società Vita Nicola S.n.c. di Modena, con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi, la somma complessiva di Euro 19.463,85 (nel dettaglio: sorte capitale Euro 18.962,11, interessi legali dal 9/3/2018 Euro 198,41, c.b. copie ordinanza Euro 27,16, notifica ordinanza Euro 7,07, compenso precetto Euro 225,00, spese forfettarie 15% Euro 33,75, CPA al 4% su Euro 258,75 Euro 10,35);

Dato atto della perentorietà dei termini per il pagamento disposti dal suddetto precetto;

Dato atto che alla suddetta sentenza di primo grado Il Commissario Delegato per la ricostruzione ha opposto appello (RG.N. 878/2018) e l'udienza di p.c. è stata fissata per il 16/02/2021;

Verificata la suddetta documentazione e ritenuto in base a quanto sopra esposto, ed alla documentazione sopra citata, di procedere alla liquidazione della somma di Euro 19.463,85 salvo ripetizione di tutto quanto pagato, con l'aggiunta degli interessi nella misura di legge, nel caso di riforma in grado d'appello della sentenza azionata;

Preso atto che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia – Romagna D.L. 74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto – legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia- Romagna – D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2012 n. 122.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. di dare atto che il Tribunale di Bologna, con Ordinanza del 26/11/2018, ha accolto il ricorso e condannato la Regione Emilia - Romagna in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione al pagamento dell'importo di euro 18.962,11 oltre interessi a titolo di contributo dovuto ed euro 4.000,00 per spese di lite, oltre accessori e spese generali;
2. di dare atto dell'atto di precetto pervenuto e acquisito con Prot. CR/2020//1428 del 22/01/2020 con il quale si intima al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione, di pagare entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del precetto stesso, alla Società Vita Nicola S.n.c. di Modena, con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi, la somma complessiva di Euro 19.463,85 (nel dettaglio: sorte capitale Euro 18.962,11, interessi legali dal 9/3/2018 Euro 198,41, c.b. copie ordinanza Euro 27,16, notifica ordinanza Euro 7,07, compenso precetto Euro 225,00, spese forfetarie 15% Euro 33,75, CPA al 4% su Euro 258,75 Euro 10,35);
3. di liquidare, alla Società Vita Nicola S.n.c. di Modena, Via Lame 30, P.IVA 03043310360 la suddetta somma di Euro 19.463,85;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia- Romagna – D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2012 n. 122 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
5. di disporre il versamento della somma complessiva di euro 19.463,85 comprensiva di oneri accessori e spese;
6. di dare atto che alla suddetta sentenza di primo grado Il Commissario Delegato per la ricostruzione ha opposto appello (RG.N. 878/2018) e l'udienza di p.c. è stata fissata per il 16/02/2021 e che si procede, pertanto, al pagamento della somma di Euro 19.463,85 salvo ripetizione di tutto quanto pagato, con l'aggiunta degli interessi nella misura di legge, nel caso di riforma in grado d'appello della sentenza azionata;

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente